



Bologna, marzo 2024

# Nota Detrazione Contributi Associativi e Spese Sanitarie

> **Iscrizioni Volontarie**

## Detrazione Contributi Associativi

Con questa nota ricordiamo che i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso, operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886, come CAMPA, sono **detraibili dalle imposte al 19% per un importo non superiore a € 1.300** in base all'art. 83 co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc.).

Ai fini dichiarativi tali somme devono essere indicate:

nel quadro ONERI E SPESE nei righe ALTRE SPESE (per il mod. 730 nel quadro 'E'; per il mod. Redditi Persone Fisiche nel quadro 'RP') con il Cod. '22' (vd. istruzioni "Contributi associativi alle società di mutuo soccorso").

A dimostrazione del versamento contributivo, che ai fini della detraibilità deve essere effettuato con metodi tracciabili, occorre presentare:

- **la contabile del bonifico effettuato,**
- **la ricevuta rilasciata da CAMPA** se il pagamento è stato effettuato con assegno o POS presso i nostri uffici.

Dal momento che le istruzioni Modello 730 / Modello Redditi Persone Fisiche prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per sé stessi, e non per i familiari";

**solo i Soci CAMPA che siano contribuenti possono detrarre il proprio contributo associativo.**

Non sono invece detraibili i contributi specificatamente distinti versati per i familiari a carico ancorché Soci (come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate).

**Inviando pertanto l'attestazione dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato.**

Anche se il versamento del contributo è unico per l'intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito.



**Ricorda.** Puoi ottenere l'attestazione di versamento dei contributi in tempo reale accedendo all'**Area Riservata** del sito: dalla voce di menu "Documenti utili" scarica le certificazioni dedicate ai contributi associativi versati e ai rimborsi ricevuti, così da completare la documentazione per la dichiarazione dei redditi.





## Detrazione Spese Sanitarie

Per gli assistiti che nell'anno **2023** hanno sostenuto spese riconosciute dalla CAMP, inviamo l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie**, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Dal momento che i contributi associativi versati dai Soci alla CAMP fino al massimale di € 1.300 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute e non rimborsate, con la franchigia di € 129,11 (\*1).

Contributo Associativo **DETRAIBILE** = *si detrae solo la quota di spesa non rimborsata*

Contributo Associativo **NON DETRAIBILE** = *si detrae l'intera spesa sanitaria anche se rimborsata*

Qualora i contributi associativi versati siano superiori al limite di € 1.300 (sempre con riferimento alla propria posizione), si può detrarre anche una quota delle spese sanitarie rimborsate, calcolata in proporzione alla percentuale dei contributi eccedenti il limite di € 1.300 sul totale dei contributi versati (\*2).

Viceversa, per i familiari fiscalmente a carico a cui non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si ritengono rimaste a carico del titolare contribuente che può portarle in detrazione ancorché rimborsate.

Annualmente CAMP comunica all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai Contributi associativi versati e alle Spese Sanitarie rimborsate, che permette all'Agenzia di predisporre il 730 precompilato. Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l'Estratto Conto riporta per ciascun assistito:

- gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla CAMP in **forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli associati)
- il totale dell'importo delle erogazioni sanitarie in forma diretta (prestazioni eseguite dagli associati presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMP).
- e a titolo informativo le diarie in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre speciali).



### **Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile?**

Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMP.

**Esempio** (\*1): contributo versato *inferiore* al limite (di € 1.300): es. € 1.200

Spese sanitarie sostenute € 950 - Rimborso ricevuto € 600 = Totale da portare in detrazione € 350 (- franchigia € 129,11).

**Esempio** (\*2): contributo versato *superiore* al limite (di € 1.300): es. € 2.000

→ percentuale contributi eccedenti il limite  $(2.000 - 1.300) / 2.000 = 35\%$

Spese sanitarie sostenute € 10.000 - Rimborso ricevuto € 8.000 = importo non rimborsato detraibile € 2.000

+ ulteriore quota detraibile delle spese rimborsate:  $35\% \times 8.000 = € 2.800$

Totale da portare in detrazione  $2.000 + 2.800 = € 4.800$  (- franchigia € 129,11)

### **Attenzione**

L'importo delle diarie non va sottratto in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute. In caso di assistenza in forma diretta con quota di compartecipazione alla spesa, *ad esempio per un ricovero il cui costo totale sia stato di € 10.000 e vi sia stata una quota di € 3.000 a vostro carico, solo quest'ultima è la parte di spesa sanitaria rimasta a carico, e quindi solo questa sarà detraibile.*

La procedura dell'Agenzia delle Entrate impone di seguire il criterio di cassa, mentre l'Estratto Conto CAMP segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. le spese sanitarie sostenute nel 2023 al netto anche dei rimborsi liquidati nel 2024 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.